

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5874 del 09/11/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 intestata a FERRETTI S.P.A. per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6100 del 09/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 intestata a FERRETTI S.P.A. per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.”*rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 8999 del 03/02/2016, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 29/06/2023, acquisita al Prot. Com.le 85273 e da Arpae al PG/2023/116242, da FERRETTI S.P.A., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Considerato che trattasi di un ampliamento dello stabilimento mediante la costruzione di un nuovo capannone, nel quale saranno svolte le attività di carteggiatura funzionali all'attività di verniciatura già autorizzata;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 31/07/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/133018, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 11/08/2023 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2023/141603;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 12/10/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- impatto acustico: Nulla Osta Prot. Com.le 143277 del 09/11/2023 a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, acquisito da Arpae al PG/2023/190281, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.”*rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 8999 del 03/02/2016, come successivamente aggiornata, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale dell'ALLEGATO B della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.”*rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 8999 del 03/02/2016, come successivamente aggiornata, **come segue**:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 03/02/2016 prot. n. 8999, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione n. DET-AMB-2016-1018 del 14/04/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/04/2016 prot. n. 34099;
- determinazione n. DET-AMB-2016-3021 del 26/08/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/09/2016 prot. n. 76161;
- determinazione n. DET-AMB-2018-1479 del 26/03/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/04/2018 prot. n. 37579;
- determinazione n. DET-AMB-2021-17 del 05/01/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/01/2021 prot. n.1174;
- determinazione n. DET-AMB-2021-2937 del 11/06/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/06/2021 prot. n. 63916;
- determinazione n. DET-AMB-2022-139 del 14/01/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 25/01/2022 prot. n. 8094.

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, è inerente l'ampliamento dello stabilimento mediante la costruzione di un nuovo capannone, nel quale saranno svolte le attività di carteggiatura funzionali all'attività di verniciatura già autorizzata, in particolare:

- sarà presenta una nuova emissione E10 derivante da una cabina/parete aspirante/filtrante utilizzata per una parte delle attività di carteggiatura;
- le restanti attività di carteggiatura saranno svolte con l'ausilio di gruppi mobili aspiranti e filtranti, collegati direttamente alle levigatrici portatili con disco, con ricircolo dell'aria filtrata nell'ambiente di lavoro.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/120797 del 11/07/2023 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che le modifiche prospettate dalla Ditta riguardano un ampliamento dello stabilimento mediante la costruzione di un nuovo capannone, ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività da svolgere nel nuovo capannone, con gli strumenti urbanistici vigenti, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2023/120800 del 11/07/2023, aggiornata in data 28/08/2023 PG/2023/145797, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2023/120805 del 11/07/2023, aggiornata in data 28/08/2023 PG/2023/145804, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una

valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota P.G.N. 94282 del 18/07/2023 acquisita al prot. di Arpae PG/2023/0125797 del 19/07/2023, il Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Procedimenti Unici ha comunicato quanto di seguito riportato:

“CONSULTATI

- *la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione (P.G. 85273/2023 e segg.);*
- *gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 29 del REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO (RUE);*

VERIFICATO

- *che l'area sita in FORLÌ, Via Ansaldo 4 catastalmente distinta al Fg. 188 p.lla 113 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Elettrodotti esistenti – cabine – corridoi per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente – Impianti media tensione – 15kV – Cavo interrato - art. 56 delle norme di PSC;*
- *che la ditta svolge attività di fabbricazione di imbarcazioni da diporto e sportive;*

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito in esame”.

Con nota prot. n. PG/2023/169354 del 06/10/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni di seguito riportate:

“.....

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

All'interno del nuovo capannone verranno eseguite le attività di carteggiatura e lucidatura previste dal ciclo di verniciatura PPG seguendo le fasi di seguito riassunte:

1 - si procede ad abrasivare il gelcoat con carta vetrata grana P220 ed in seguito si trasferisce il manufatto dentro la cabina di verniciatura esistente (in altro capannone) dove si procede a sgrassare e pulire le superfici, mascherare ed applicare il fondo;

2 - dopo la cottura si trasferisce nuovamente il manufatto nel nuovo capannone dove si carteggia il fondo con grana P220 e P320.

3 - terminata la fase di preparazione del fondo si trasferisce nuovamente il manufatto in cabina di verniciatura (in altro capannone) dove si applica sia la base sia il trasparente e si cuoce il manufatto.

4 - al termine della cottura si trasferisce il manufatto in cabina di lucidatura per procedere con la carteggiatura e lucidatura del trasparente partendo dalla grana P800 fino ad arrivare alla grana P3000.

Nel nuovo capannone pertanto verranno eseguite esclusivamente lavorazioni che, dal punto di vista ambientale, determinano l'emissione di polveri aerodisperse, in varie granulometrie in funzione della finezza del mezzo abrasivo utilizzato, della sua tipologia e della grandezza dei pezzi da trattare.

In definitiva i sistemi di captazione sono due;

- a) *aspirazioni localizzate e carrellate (carrelli Festol) collegate direttamente agli utensili portatili di carteggiatura lucidatura che riimmettono l'aria trattata dai sistemi filtranti direttamente nell'ambiente di lavoro. Questa soluzione non determina la predisposizione di emissioni in atmosfera convogliate.*

Si rimanda pertanto agli uffici dell'Ausl la valutazione della conformità della soluzione proposta dall'azienda;

b) una Cabina/Parete aspirante/filtrante per le operazioni su piccoli manufatti generalmente legate a lavorazioni più grossolane (carteggiatura). La filtrazione sarà effettuata con filtri a pannello. La cabina sarà dotata di impianto di aspirazione che darà luogo ad un nuovo punto di emissione (E10). Il sistema di filtrazione è costituito da 3 pannelli a strati (inerziale + paint stop + finale su cassette) che dovrebbe lavorare in "parallelo" ai sistemi di filtrazione carrellati.

La ditta dichiara quanto segue.

Il primo pannello filtrante adotta un principio di separazione inerziale con buona efficienza su particolato di granulometria superiore ed elevata capacità di accumulo.

Il secondo pannello filtrante è costituito da fibre disposte a densità progressiva crescente nella direzione di filtrazione per unire una buona capacità di accumulo ad una efficienza buona anche con particelle di granulometria media.

Il terzo pannello filtrante è costituito da fibre sintetiche con una capacità di separazione buona anche per polveri più fini.

Associando a tutti e tre i pannelli una classe di separazione G3 secondo EN 779:2002 che prevede una efficienza media ponderale $80\% \leq Am < 90\%$ e considerando il valore inferiore della classe pari all'80% si ottiene, dalla combinazione delle efficienze, una entità di riduzione ampiamente superiore al 90%.

Si tratta di una soluzione che la ditta rimarca essere sufficiente per abbattere oltre il 90% del materiale particellare come indicato dai criteri CRIAER al punto 3.2.4 che recita:

3.2.4 - Altri abbattitori diversi da quelli indicati ai precedenti punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, purché in grado di operare una riduzione non inferiore al 90 % in massa del materiale in forma particellare presente nell'effluente gassoso.

In considerazione del fatto che l'azienda dichiara che questo impianto verrà utilizzato sempre in abbinamento con i sistemi di aspirazione/filtrazione carrellati non si rilevano elementi ostativi.

L'azienda inoltre dichiara che il controllo dell'impaccamento del mezzo filtrante verrà periodicamente verificato dalla lettura di un pressostato differenziale. Le letture di detto strumento dovranno essere eseguite periodicamente ed annotate su apposito registro con pagine numerate e vidimate dall'autorità competente per il controllo.

L'azienda dichiara che nel ciclo produttivo aziendale che genera emissioni in atmosfera, NON vengono utilizzati prodotti e sostanze chimiche rientranti nelle disposizioni dell'art.271 comma 7bis D.Lgs. 152/2006 e successiva modifica con D.Lgs.102/2020, ovvero sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti.

Proposta di limiti e prescrizioni

EMISSIONI E10 CABINA DI CARTEGGIATURA

La tipologia di attività rientra pertanto nei criteri CRIAER Allegato 4/d punto 4.5.88 - TAGLIO, RIFILATURA, FORATURA, FRESATURA, CARTEGGIATURA, ECC. NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE

a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	20

In relazione alle DGR 2236/09 e 1769/10 si può fare riferimento al punto 4.3 paragrafo 8 che recita: gli effluenti provenienti dalle operazioni di carteggiatura, sbavatura, rasatura, taglio e rifilatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali 10 mg/Nm³

Si precisa che,, ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Polveri totali pari a 10 mg/Nmc in luogo di 20 mg/Nmc.

Dovrà essere inoltre garantita la conformità del punto di campionamento prima dell'espulsione per

l'esecuzione dei campionamenti di polveri e misura di portata volumetrica.

In relazione all'accessibilità dei punti di prelievo si evidenzia che per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Tabella di riferimento emissione E10 - Cabina di carteggiatura

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E10</i>	<i>Cabina di carteggiatura</i>
<i>portata massima</i>	<i>11 000 Nmc /h</i>
<i>altezza</i>	<i>13 m</i>
<i>durata</i>	<i>16 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>0,25 m²</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a pannello triplo strato (controllo con pressostato differenziale)</i>
<i>Inquinanti</i>	
<i>polveri</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza autocontrolli</i>	<i>annuale + controllo periodico pressostato differenziale con annotazione sul registro)</i>

In conclusione si valuta che:

- rispettare i limiti di emissione previsti per legge con obbligo di effettuare monitoraggio annuale eseguire la messa a regime dell'emissione e relativi controlli.*
- effettuare il controllo periodico dello stato impaccamento dei filtri della cabina con il pressostato differenziale e provvedere alla registrazione del controllo su apposito registro vidimato e con pagine numerate.*

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni sopra evidenziate”.

Con nota prot. n. 2023/0269172/P del 12/10/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/173250 del 12/10/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì ha espresso il parere di seguito riportato: *“In relazione all’oggetto, vista la richiesta di parere pervenuta in data 11/07/2023 ns. prot. 2023/0188543/A, valutata la documentazione agli atti, acquisite le valutazioni di competenza del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, per quanto di specifica competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE in accordo con le valutazioni e prescrizioni di ARPAE ST”.*

Con riferimento alla prescrizione n. 7 del paragrafo C dell'Allegato A alla precedente autorizzazione, il Responsabile del procedimento ha espresso le seguenti valutazioni:

- *la prescrizione n. 7 recitava: “In concomitanza con i tre monitoraggi, di cui al punto precedente, delle nuove emissioni E8 ed E9 la Ditta dovrà effettuare anche misurazioni di concentrazione per il parametro “Isocianati”, al fine di avere una stima della quantità emessa di tale inquinante e dell'applicabilità, in funzione del raggiungimento della soglia di rilevanza specifica, di valori limite di emissione con obbligo di monitoraggio periodico. Entro un mese dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati*

analitici contenenti i risultati di tali misurazioni effettuate. Nel caso in cui dai risultati delle misurazioni sia rilevabile il superamento della soglia di rilevanza (25 g/h) per il parametro "Isocianati", di cui alla Classe I della Tabella D del punto 4 "Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri" della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena provvederà ad aggiornare d'ufficio il presente Allegato A dell'AUA, stabilendo per le emissioni E8 ed E9 anche il valore limite di 1 mg/Nmc per il parametro "Isocianati";

- con PEC del 21/06/2022, acquisita al prot. di Arpae PG/2022/103470 del 22/06/2022, la ditta ha inviato i monitoraggi di messa a regime delle emissioni E8 e E9, comprensivi delle misurazioni richieste alla citata prescrizione n. 7;
- i risultati delle misurazioni del parametro "isocianati" mostrano che la soglia di rilevanza pari a 25 g/h non è superata, per cui si ritiene non necessario imporre uno specifico valore limite per tale inquinante.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto comunque necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere favorevole della Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì, del parere favorevole del Comune di Forlì e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 03/02/2016 prot. n. 8999, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione n. DET-AMB-2016-1018 del 14/04/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/04/2016 prot. n. 34099;
- determinazione n. DET-AMB-2016-3021 del 26/08/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/09/2016 prot. n. 76161;
- determinazione n. DET-AMB-2018-1479 del 26/03/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/04/2018 prot. n. 37579;
- determinazione n. DET-AMB-2021-17 del 05/01/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/01/2021 prot. n.1174;
- determinazione n. DET-AMB-2021-2937 del 11/06/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/06/2021 prot. n. 63916;
- determinazione n. DET-AMB-2022-139 del 14/01/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 25/01/2022 prot. n. 8094,

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 29/06/2023 P.G.N. 85273, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA
EMISSIONE E3 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA

Portata massima	26.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

EMISSIONE E2 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA
EMISSIONE E5 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

EMISSIONE E4 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA E LAVAGGIO

Portata massima	26.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

EMISSIONE E6 - CARTEGGIATURA

Impianto abbattimento: filtro a maniche e pressostato differenziale

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE E7 – INFUSIONE

Impianto abbattimento: carboni attivi

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili 50 mg/Nmc

EMISSIONI E8, E9 – CABINA DI VERNICIATURA / ESSICCAZIONE / POST CURING - BRUCIATORI IN VENA D'ARIA

Impianti di abbattimento: filtro a pannelli a doppio strato (filtro paint-stop e filtro in poliestere) e carboni attivi

Portata massima:

Configurazione "Cabina Slave"	25.000	Nmc/h
Configurazione "Cabina Master"	75.000	Nmc/h
Configurazione "Cabine Slave + Master"	100.000	Nmc/h
Altezza minima	17	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

EMISSIONE E10 - CARTEGGIATURA - CABINA / PARETE ASPIRANTE E FILTRANTE

Impianto abbattimento: pre-filtro inerziale, filtro paint-stop, celle filtranti ondulate con pressostato differenziale

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

2. A fronte di segnalazioni di maleodoranze accertate da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo, Arpae S.A.C. potrà richiedere la presentazione dello studio dell'impatto odorigeno indotto nell'area derivante dagli impianti della Ditta, così come previsto dalla Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae. Se necessario Arpae S.A.C., in accordo con Sindaco e AUSL, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorogene, attraverso un procedimento per l'aggiornamento della presente autorizzazione.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forli-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forli, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione E10**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E10** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di

Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E10** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. Nelle lavorazioni di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5** devono essere impiegati solo gelcoat e resine pronte all'uso con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa.
12. Relativamente all'attività di lavaggio attrezzature di cui alla **emissione E4**, la Ditta dovrà adottare misure atte a favorire il recupero del solvente per quanto tecnicamente possibile e compatibile con le esigenze di lavorazione.
13. I carboni attivi dell'impianto di abbattimento della **emissione E7 "Infusione"** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale e comunque con frequenza almeno annuale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 18.
14. I consumi di prodotti vernicianti, catalizzatori e diluenti (validati dalle relative fatture di acquisto) utilizzati negli impianti di cui alle **emissioni E8 ed E9** ed il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti dovranno essere annotati mensilmente sul registro di cui al successivo punto 18. Tali consumi non devono essere superiori a kg 1.500 di prodotti vernicianti, kg 435 di catalizzatori e kg 1.650 di diluenti **all'anno**.
15. La cabina Slave e la cabina Master, convogliate alle **emissioni E8 ed E9**, devono essere dotate di contatore di funzionamento.
16. I carboni attivi degli impianti di abbattimento delle **emissioni E8 ed E9** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 15% del peso iniziale e comunque non oltre le 700 ore di utilizzo di ogni filtro. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 18.
17. L'impianto di abbattimento per le polveri della **emissione E10** deve essere dotato di pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nel funzionamento di tale impianto. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 18. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
18. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti, catalizzatori e diluenti, validati dalle fatture di acquisto, ed il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente punto 14, relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E8 ed E9**;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 13, relativamente all'impianto di cui alla **emissione E7** e al precedente punto 16, relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E8 ed E9**;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissioni E10**, così come richiesto al precedente punto 17.
19. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del

Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
20. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

21. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E6, E7, E8, E9 e E10** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forli-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

22. **Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.**

I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forli-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato

da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

23. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'**accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

24. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649:2015 (*) (determinazione dei singoli composti)
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forli-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

25. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA inerente la nuova configurazione aziendale della ditta a seguito di aggiunta di nuovo capannone ad uso carteggiatura;

Vista la documentazione previsionale di impatto acustico a firma del TCA datata 31/03/2023 da cui si evince che :

- il nuovo immobile con locali destinati a carteggiatura sarà costruito attiguo alla cabina di verniciatura già esistente;
- i risultati delle simulazioni ottenuti tramite i dati misurati, hanno evidenziato unicamente per il periodo diurno (periodo di funzionamento dell'attività) sia il rispetto dei limiti assoluti di immissione, sia dei limiti differenziali relativamente al ricettore R1 individuato come maggiormente sensibile;
- al termine dell'installazione del nuovo impianto, saranno effettuate nuove misure di collaudo acustico al fine di verificare i valori precedentemente ottenuti attraverso i calcoli, impegnandosi ad attuare opere di mitigazione acustica qualora i risultati fossero difformi ai limiti di legge.

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta dal TCA con cui si attesta il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì per l'intero complesso produttivo di via Ansaldo, 4 composto da n. 3 fabbricati;

Considerato che in ordine alla documentazione acustica presentata, al fine di effettuare una valutazione rappresentativa dell'attività dell'azienda nel suo insieme, occorre una relazione acustica post operam dell'attività a regime tenendo conto di tutte le sorgenti sonore incidenti (esistenti e di progetto);

Visto il parere favorevole/condizionato di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì acquisito dal comune al prot. n. 142688 del 08/11/2023;

Visto il nulla osta art. 8 c.6 L.447/95 allegato B alla determina Dirig. AUA 2018-1479 del 23/03/2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/04/2018 prot. n. 37579, aggiornata successivamente con:

- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-17 del 05/01/2021, notificata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/01/2021;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2937 del 11/06/2021, notificata dal SUAP del Comune di Forlì in data 14/06/2021;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-139 del 14/01/2022, notificata dal SUAP del Comune di Forlì in data 25/01/2022;

Atteso che, nel nulla osta sopracitato, era stato considerato anche il contributo acustico di un capannone carteggiatura che, con successive modifiche dell'AUA, è stato dichiarato dalla ditta non realizzato;

Vista la relazione di collaudo acustico redatta dal TCA Versione 1.0 datata 14/07/2022 pervenuta al Comune in data 19/07/2022 prot. com.le n. 83854 in ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato B della determinazione Dirig. AUA 2018-1479 del 23/3/2018 e aggiornato con particolare riferimento alle modifiche apportate a seguito della non realizzazione del capannone carteggiatura;

Atteso che a seguito della modifica necessita un aggiornamento del nulla-osta acustico con particolare riferimento all'impatto acustico prodotto dall'insieme dell'attività lavorativa aziendale;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

- 1) entro 6 mesi dal rilascio del nulla osta dovrà essere inviata all'Autorità Comunale una relazione tecnica, a firma di tecnico competente in acustica ambientale, contenente l'esito delle misure post operam, effettuate presso il recettore R1, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge, durante lo svolgimento dell'attività a regime, tenendo conto dell'impatto delle sorgenti sonore incidenti (esistenti e di progetto). Qualora le misure evidenziassero la necessità di individuare opere di contenimento acustico per il rispetto dei limiti, la relazione dovrà contenere anche la descrizione degli interventi tecnico/gestionali da attuare, fermo restando che il prosieguo delle attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.
- 2) i portoni del reparto verniciatura dovranno essere mantenuti in posizione di chiusura;
- 3) dovranno essere attuate e mantenute tutte le opere di contenimento acustiche (previste nella fase ante e post modifica richiesta) di cui alle relazioni ad oggi presentate;
- 4) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 nel tempo di riferimento diurno e notturno (periodo di attività) in qualsiasi condizione di esercizio

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora, in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae, dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.